



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 3346141213

Pec: protocollo@pec.comunelongi.it

ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 10 MARZO 2020

OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione e la promozione della diffusione delle informazioni sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 contenute nel DPCM 4 marzo 2020, nel DPCM 8 marzo 2020, nelle ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 3 e n. 4 dell'8 marzo 2020 e, da ultimo, nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020 (Pubblicato nella G.U.R.I. N. 62 DEL 9.03.2020).

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n.45 del 23-2-2020);

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il DPCM del 9 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

Attesa la necessità e l'urgenza di impartire disposizioni organizzative per l'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale in virtù ed esecuzione dei citati provvedimenti statali e regionali;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.l.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in questo territorio comunale

ORDINA

Il rispetto delle misure di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020, nonché delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia, e quanto qui di seguito disposto:

- a. sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per

motivi di salute CHE DOVRANNO essere autocertificati mediante apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'ente. E', comunque, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- b. è fatto divieto assoluto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena. Tale obbligo riguarda anche tutti i componenti **"che dimorano nella stessa unità immobiliare"**. A tutti i soggetti citati nel presente comma è fatto obbligo del rispetto scrupoloso delle misure imposte dai decreti e ordinanze in premessa citate;
- c. i soggetti che prestano servizio o attività lavorativa al di fuori del territorio comunale presso presidi medico/ospedalieri e/o aziende varie, evitare, qualora possibile, qualsiasi forma di contatto con la popolazione locale, fatta eccezione con i componenti del proprio nucleo familiare;
- d. obbligo, in tutti gli esercizi pubblici adibiti alla ristorazione ed alla somministrazione, dell'uso di oggetti monouso in plastica o in polistirolo espanso (piatti, bicchieri, posate, cannuce, palette per miscelare le bevande, contenitori per alimenti, tazze, etc.);
- e. nei locali pubblici, che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande, quali bar, etc., al fine di evitare sovraffollamenti, viene consentita la sosta del cliente con limitazione per il tempo strettamente necessario (non oltre 10 minuti) alla consumazione del prodotto. Il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
- f. sono sospese le cerimonie civili e religiose. Quelle funebri dovranno svolgersi in forma prettamente privata;
- g. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- h. sospensione del locale Mercato Settimanale;
- i. rispetto assoluto, per i laboratori e artigiani locali, comprese imprese manifatturiere, di tutte le misure previste nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020, nonché alle Ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e n. 4 dell'8 Marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia, oltre il censimento di eventuali fruitori esterni all'attività stessa;
- j. ai titolari delle strutture ricettive (Hotel, case per ferie, ostelli per gioventù, rifugi, agriturismi, affittacamere, appartamenti ad uso turistico e bed & breakfast) operanti nel territorio comunale di comunicare al Comando di Polizia locale la presenza di eventuali nuovi clienti.

Inoltre,

DISPONE

- la parziale chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, ad eccezione di quelli attinenti a servizi pubblici essenziali. Per tutti gli altri Uffici è disposto il ricevimento, previo appuntamento telefonico (da concordare in orario d'ufficio), ai numeri qui di seguito riportati, al fine di garantire un corretto scaglionamento dell'utenza:

Area Tecnica: 0941/485040 int. 15 – int. 22	Area Econ. Finanziaria: 0941/485040 int. 13
Area Amministrativa: 3346141213	Area Servizi alla Persona: 3346141172
Servizio Tributi: 3346141177	Vigili Urbani: 3349579193

AVVISA

Che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale.

Le persone anziane bisognose, che non beneficiano del supporto di familiari e che necessitano di incombenze particolari, di rivolgersi al seguente numero telefonico:

COMUNE DI LONGI - SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI

3346141172 oppure 0941/485040 int. 11.

INVITA

tutti i cittadini, nel rispetto della privacy, al fine di una migliore e sicura gestione di possibili situazioni derivanti da eventuali contagi, nei limiti delle loro possibilità, a prendere nota di contatti avuti con familiari e/o estranei, almeno con cadenza settimanale.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020.

Infine,

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line
- Sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.longi.me.it)

Che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;

Che l'Ufficio competente, trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
- Al Comando Stazione Carabinieri di Longi

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Longi, 10 marzo 2020

IL SINDACO
Geom. Antonio Fabio
Messina
Città di
Metropoli
di
LONGI
COMUNE DI LONGI

